



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

Prot. n° 471 04 FEB. 2002

CIRCOLARE N. 17/2002

**Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale da erogare a istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.**

La presente circolare, che ha lo scopo di sostenere l'attività degli enti culturali anche nel settore dei convegni e delle pubblicazioni – secondo quanto previsto nel pertinente capitolo di bilancio - sostituisce la precedente in data 6 luglio 1999, n.127.

## Art.1

### *Destinatari dei contributi*

Sono ammessi a presentare domanda di contributo a convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, operanti sul territorio nazionale.

## Art.2

### *Istanze*

Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente circolare, firmate dal legale rappresentante dell'ente devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali – Servizio III – via Michele Mercati, 4 cap. 00197, Roma. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403. In particolare l'interessato dovrà allegare dichiarazione della propria qualità di rappresentante dell'ente, sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresì espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni previste dall'art.26 della legge 4 gennaio 1998 n. 15 nella ipotesi di dichiarazione mendace.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dall'art.3, comma 11 della legge 11 maggio 1997 n.127, modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.191.

Le domande in bollo, in copia unica, contenenti l'indicazione del numero di codice fiscale e del numero di conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo, devono essere trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo di febbraio a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura "Domanda per contributo per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale".



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete della documentazione prevista dalla presente Circolare ed elencate nei successivi articoli 3 e 4.

## Art. 3

### Convegni

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente articolo, i seguenti documenti, firmati in originale dal legale rappresentante:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
- b) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo;
- c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrate e di spesa relative al convegno;
- d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali eventuali atti o pubblicazioni relativi alla manifestazione.

## Art. 4

### Pubblicazioni

Sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inedite.

I richiedenti devono inviare, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti, in unica copia, firmati in originale dal legale rappresentante:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;
- b) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i ecc.) e bozza del testo;
- c) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;
- d) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, non appena stampati, tre esemplari della pubblicazione alla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

Sono prese in esame per il contributo solo le pubblicazioni attinenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano e non sono ammessi a contributo i cataloghi di mostre e gli atti di convegno.

## Art. 5

### Assegnazione del contributo

L'Amministrazione decide in ordine all'ammissione al contributo, previa valutazione comparativa, fra tutte le domande pervenute e in regola, tenuto conto dell'entità dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione. L'ammontare del contributo non può comunque superare il 50% delle spese previste.

Ai fini della determinazione dei contributi non sono prese in considerazione le voci di spesa che non siano strettamente attinenti all'organizzazione scientifica.

*[Handwritten signature]*  
M



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, in duplice copia e firmato dal legale rappresentante, il bilancio definitivo delle entrate e delle spese sostenute entro sessanta giorni dallo svolgimento della manifestazione o della avvenuta pubblicazione. Deve essere comunque dato un adeguato risalto all'erogazione del contributo concesso dal Ministero sia negli stampati relativi al convegno che nelle pubblicazioni.

## Art.6

### *Responsabile del procedimento*

Ai sensi dell'art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio III della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

*Il Ministro* URBANI